



ORIGINALE

REGIONE PUGLIA

Area Politiche per l'Ambiente, le reti e la qualità urbana
SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE P.O.

Ing. Angelo LEFONS

N° 000 106 del registro Atti Dirigenziali

cod. cifra 154/DIR/2008/000 106

Oggetto: L.R. 37/85. Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività estrattiva, già rilasciata con Decreto dell'Assessore I.C.A. n°16/MIN/LE del 05.05.1994, nella cava di calcare sita in località "Parziale Grande" del Comune di Corigliano d'Otranto, in catasto al foglio 5 part.lla 199, 200 e 201 (ex part.lla 2 e 3) e part.lla 6 dello stesso foglio e del Comune di Soletto foglio 28 p.lla 92, 96, 97, 102 per una superficie complessiva di ha 16,18 circa, alla ditta MOV. EDIL. STRADE s.n.c., con sede amministrativa in Viale Ionio s.n. Galatina (LE).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Il giorno 108 del mese dicembre anno 2008 in Modugno nella sede del Settore Attività Estrattive:

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la Lr. 7/80 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 3.2.93, n.29 e succ. modificazioni;

VISTA la Lr. 4.2.97, n. 7 -art. 4 comma 3°. Art. 5 e art. 6 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 31.3.98, n. 80 - art. 3 comma 2°;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28.7.98;

VISTA la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2;

VISTO il D.Lgs. 25.11.96, n. 624;

VISTO il D.Lgs. 626/94;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 1493 del 25-10-2005;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 27 del 01.02.2006;

VISTA la Determina n. 62 del 19/06/2007;

VISTO il D. Lgs 09-04-2008 n. 81;

VISTA la L.R. n. 10/2007 art 45 commi 2 e 3;

VISTA la D.G.R. n. 580 del 15-05-07 di approvazione del PRAE e s.m.i.

VISTA la Determinazione del Dirigente del Settore A.E.S. n. 01 del 09-01-2008;

Attesto che copia del presente provvedimento è stato affisso all'Albo del Settore Industria Estrattiva per n.10 giorni consecutivi lavorativi:
dal 09-12-2008
al 22-12-2008
Il presente provvedimento è stato trasmesso, in Copia conforme alla Segreteria della G.R., ed in copia, al Sig. Assessore al ramo.

Il Funzionario incaricato
(Sig.ra Grazia Mele)



VISTA l'istanza prot. 7123/A.ES. del 30-10-2008 agli atti di questo Ufficio al prot. 7123/A.ES. del 30-10-2008, con la quale la ditta MOV. EDIL STRADE s.n.c. con sede in Galatina (LE) in Viale Ionio s.n. e rappresentata dalla Sig.ra Frisullo Vittoria, ha chiesto l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività estrattiva nella cava di calcare sita in località "Parziale Grande" dei Comuni di: Corigliano d'Otranto (LE) in catasto al foglio 5 part.lle 199, 200, 201 (ex part.lle 2 e 3) e part.lla 6 e del Comune di Soletto (LE) in catasto al foglio 28 p.lle 92, 96, 97 e 102 per una superficie complessiva di ha 16,18 circa;

VISTO il decreto dell'Assessore I.C.A. N° 16/MIN del 05-05-1994 con il quale la Società Bitumi Strade s.r.l. è stata autorizzata per anni 20 alla coltivazione della cava in oggetto sita nel Comune di Corigliano d'Otranto (LE) fg. 5 p.lle 2, 3 e 6 e nel Comune di Soletto fg. 28 p.lle 92, 96, 97 e 102 per una superficie complessiva di ha 16,18 circa;

VISTI i Decreti Assessorili n° 79/MIN del 7.11.95 e n° 66/MIN del 3.12.96 con i quali l'autorizzazione veniva trasferita, con il consenso del curatore fallimentare, dalla società Bitumi Strade s.r.l. alla società MOV. EDIL STRADE s.n.c.;

VISTE le Determine Dirigenziali n. 32 del 15-05-2001, n. 8 del 28-01-28-01-2003, n. 45 del 31-12-2004 e n. 9/A.ES. del 09-02-2007, di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività estrattiva fino al 24-12-2008;

ESAMINATA la relazione integrativa alla richiesta di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività estrattiva, agli atti di Ufficio prot. n° 38/MIN/LE/1134 nella quale si fa presente che con frazionamento n. 20 del 9.5.1983 (in atti dall'11.12.2001) sono state distaccate dalle particelle 2 e 3 del fg. 5 del Comune di Corigliano d'Otranto (LE) le part.lle 126, 127, 128 e 129 di proprietà dell'AQP; ed inoltre, con Tipo Mappale n. 4207 del 27.08.99 sono state costituite le part.lle 199, 200, 201 e sopresse le p.lle 2 e 3 del fg. 5 del Comune di Corigliano d'Otranto (LE);

VISTA la documentazione di adeguamento ai sensi del comma 1 art. 22 titolo III delle NTA del PRAE, agli atti di questo Ufficio al prot. 6021 del 23-09-2008;

CONSIDERATO che la Ditta ha comprovato la disponibilità dell'area di cava fino al 24.12.2018 come risulta dal contratto di locazione registrato il 14-10-2008 al n° 3370 serie 3^a, agli atti di questo Ufficio al prot. 7123/A.ES. del 30-10-2008;

VISTA la perizia giurata, agli atti di questo Ufficio al prot. n.7123/A.ES. del 30-10-2008, a firma del direttore dei lavori e dell'Amministratore della Ditta MOV. EDIL Strade s.n.c., con la quale **ASSEVERANO** che, la cava ubicata in località "Parziale Grande", individuata in catasto nel Comune di Corigliano d'Otranto (Le) al foglio 5 part.lle 199, 200 e 201 (ex part.lle 2 e 3) e part.lla 6, nel Comune di Soletto (Le) al foglio 28 p.lle 92, 96, 97, 102 per una superficie complessiva di ha 16,18 circa,

- a) Non ricade, neanche parzialmente, nei siti della rete "Natura 2000" di cui alle direttive 92/43/CEE (Siti di Importanza Comunitaria -SIC - e Zone di Conservazione Speciale - ZCS-);
- b) Non ricade in aree protette Regionali ex L.R. 19/97 e statali ex Legge 394/91;
- c) Non ricade in aree individuate dal PUTT/P della Regione Puglia approvato con deliber della G.R. n. 1748 del 15-12-2000 né come ambito A né come ambito B;
- d) Dispone ancora, alla data odierna, di un giacimento da coltivare per un volume di m³ 1.625.000;

- e) Il piano di coltivazione e il piano di recupero sono rimasti immutati rispetto al progetto presentato;
- f) Per esaurire il giacimento residuo (volume mc 1.625.000;) necessita di un periodo di tempo di 10 anni per la sistemazione finale dell'area interessata all'attività estrattiva;
- g) Il piano quotato allegato alla perizia giurata è perfettamente corrispondente allo stato dei luoghi alla data del 01-09-2008;

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 1290/VIA/H7 del 07/02/2003 con la quale si riferisce in merito alla non applicazione delle procedure di V.I.A. in caso di rilascio proroga e/o trasferimento di autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva;

VISTI gli orientamenti giurisprudenziali in particolare le recenti sentenze del TAR Puglia – BARI n. 2138, 3948 e 3949 del 2005;

VISTE le risultanze del procedimento tecnico - amministrativo espletate dall'Ufficio competente, come da apposita relazione istruttoria in atti n. 24 del 18-11-2008, sottoscritta da funzionari istruttori e dal responsabile del procedimento, con la quale si propone la prosecuzione dell'attività estrattiva nella cava di calcare sita in località "Parziale Grande" in agro di Corigliano d'Otranto (LE) in catasto al foglio 5 part.lle 199, 200, 201 (ex part.lle 2 e 3) e part.lla 6 e del Comune di Soleto (LE) in catasto al foglio 28 p.lle 92, 96, 97 e 102 per una superficie complessiva di ha 16,18 circa;

CONSIDERATO che sussistono interessi di sviluppo produttivo ed economico per il prosieguo dei lavori di estrazione mineraria;

ADEMPIMENTI CONTABILI

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della l.r. 28/01 e s.m.i.;
non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

VISTO l'art. 14 della L.R. 37/85;

DETERMINA

Autorizzare la prosecuzione dell'attività estrattiva, già rilasciata con Decreto dell'Assessore I.C.A. n° 16/MIN del 5.5.1994 e trasferita con Decreti dell'Assessore I.C.A. n° 79/MIN del 7.11.1995 e n. 66/MIN del 3.12.1996, dalla Società Bitumi Strade s.r.l. alla Ditta MOV. EDIL STRADE s.n.c. con sede in Galatina (LE) in Viale Ionio s.n., rappresentata dalla Sig.ra Frisullo Vittoria e successivamente autorizzati alla prosecuzione dell'attività estrattiva con Determine Dirigenziali n. 32 del 15-05-2001, n. 8 del 28-01-28-01-2003, n. 45 del 31-12-2004, e n.9/A.ES. del 09-02-2007, fino al 24-12-2008, nella cava di calcare sita in località "Parziale Grande" del Comune di Corigliano d'Otranto (LE) in catasto al Fg. 5 part.lle 199, 200, 201 (ex p.lle 2 e 3) e p.lla 6, e del Comune di Soleto (LE) Fg. 28 p.lle 92, 96, 97, 102 di ha 16.18 circa;





PRESCRIZIONI ED OBBLIGHI DELL'ESERCENTE

- 1) sono confermate le condizioni e gli obblighi imposti dai Decreti dell'Assessore I.C.A. n° 16/MIN del 5.5.1994 già prorogato con Decreto dell'Assessore I.C.A. n. 79/MIN del 7.11.1995 e n. 66/MIN del 3.12.1996, che qui si intendono integralmente trascritti;
- 2) a garanzia dei lavori di recupero ambientale, si stabilisce l'importo di 320.000,00 EURO (trecentoventimila/00), come garanzia finanziaria che può essere resa sotto forma anche fidejussoria per l'adozione degli obblighi derivanti dalla autorizzazione stessa in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art. 25 della L.R. 37/85, (fino al recupero ambientale o previo collaudo finale), comunque tacitamente rinnovata alla scadenza, il tutto con l'intesa che, ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Società in questione è tenuta ad integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;
- 3) La presente autorizzazione è valida fino al **24-12-2014**;
- 4) Ottenuto il titolo autorizzativo, l'esercente deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 6, 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro;
- 5) L'esercente deve trasmettere al Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia ogni anno, entro il 31 Marzo, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava, in scala 1:1000, aggiornato alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente unitamente al Modello ISTAT;
- 6) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si richiama la vigente normativa nazionale e regionale in materia di attività estrattiva;
- 7) L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui ai Provvedimenti sopra citati e della presente determina, o di altre che fossero impartite dal Servizio Attività Estrattive Regionale, può costituire motivo di revoca dell'autorizzazione a norma dell'art. 17 della L.R. 37/85;
- 8) La presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente, pena la dichiarazione di decadenza;
- 9) La presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;
- 10) La Ditta dovrà comunicare la presente determina al Direttore dei lavori, il quale ne curerà la trascrizione sul registro di cava previsto dall'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile della sua esatta osservanza;
- 11) La presente proroga è subordinata anche all'osservanza delle norme seguenti, oltre a quelle vigenti in materia di Polizia Mineraria, di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché delle norme espressamente emanate dall'autorità di Polizia Mineraria;
 - a) la cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate alla Regione Puglia - Servizio Attività Estrattive - BARI - e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso ufficio;
 - b) per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;

- c) prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cava di cui al sub 2;
- d) l'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare al Servizio attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;
- e) qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la ditta è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, Palazzo Pantaleo - Città Vecchia- 74100 Taranto, a norma dell'art. 87 del D.L. n. 490/99;

12) La presente determina è redatta in unico esemplare originale;

13) La presente determina non comporta adempimenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 63 della L.R. 17/77;

14) Copia della presente determina è notificata alla Ditta MOV. EDIL. STRADE s.n.c. legale rappresentante Sig.ra Frisullo Vittoria con sede in Galatina (LE) in Viale Ionio s.n. e con restituzione per accettazione incondizionata entro 30 (trenta) giorni ed ai Sindaci dei Comuni di Corigliano d'Otranto (LE) e Soleto (LE).



IL DIRIGENTE Responsabile P.O.
Ing. Angelo LEFONS

